



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Approvato alla Camera il progetto di riforma della Legge Fallimentare

Pubblicata la disciplina in materia di tutela risarcitoria per le violazioni delle disposizioni in materia di diritto della concorrenza

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Proposta di revisione della disciplina in tema di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Valido l'affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto beni demaniali

Legittimazione attiva unitaria del curatore sia in sede civile che penale

Non costituisce intermediazione finanziaria la semplice predisposizione di documenti

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento

Applicabile la disciplina per le società in caso di fusione di fondazioni

Approvato alla Camera il progetto di riforma della Legge Fallimentare

Disegno di Legge di riforma della Legge Fallimentare

È stato approvato dalla Camera dei Deputati, il 2 febbraio 2017, il disegno di Legge di riforma della Legge Fallimentare. Tra le novità presenti nel testo di legge in esame si segnalano: *i)* l'introduzione di una fase preventiva di allerta, per un'emersione precoce della crisi d'impresa e una sua risoluzione assistita; *ii)* l'eliminazione dal progetto approvato dalla Commissione Parlamentare della segnalazione da parte dei creditori qualificati (Inps e Fisco) all'Autorità Giudiziaria. La segnalazione dovrà infatti essere effettuata all'organismo di composizione della crisi costituito presso ogni Camera di Commercio; *iii)* la scomparsa delle parole "fallito" e "fallimento" dal testo dell'attuale Legge Fallimentare. In particolare, la parola fallimento verrà sostituita con "liquidazione giudiziale"; *iv)* la modifica ad alcune norme sul concordato preventivo, al quale si potrà ricorrere solo nel caso in cui sia effettivamente possibile salvare l'attività dal rischio di fallimento; *v)* l'introduzione di un'unica procedura per l'ipotesi di crisi ed insolvenza di più società appartenenti ad un medesimo gruppo. In particolare, in questi casi sarà possibile presentare un'unica domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei.

[torna su](#)

Pubblicata la disciplina in materia di tutela risarcitoria per le violazioni delle disposizioni in materia di diritto della concorrenza

Decreto Legislativo del 19 gennaio 2017 n. 3

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017 il Decreto legislativo n. 3/2017, contenente la disciplina di *"Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea"*. In particolare, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo in oggetto, sono disciplinate sotto il profilo sostanziale e processuale le azioni volte a fornire una tutela risarcitoria in caso di violazione delle disposizioni in materia di concorrenza, ovvero le c.d. azioni di risarcimento *follow on* (che seguono la decisione di accertamento della violazione da parte dell'Autorità Antitrust) e *stand alone* (proposte in assenza di una previa decisione dell'Antitrust). I primi due articoli individuano i soggetti legittimati ad agire per richiedere il risarcimento del danno, nonché le voci che possono formare oggetto di risarcimento. Nello specifico, possono proporre l'azione sia le persone fisiche che giuridiche, professionisti e consumatori, che abbiano subito un danno, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirente diretto o indiretto dell'autore della violazione, purché il danno sia conseguenza di un mancato rispetto delle disposizioni in materia di diritto della concorrenza. Infine, con l'art. 7 del Decreto in esame, viene attribuita rilevanza fondamentale alle decisioni dell'AGCM. Invero, la violazione del diritto della concorrenza sarà considerata definitivamente accertata, nel caso in cui la stessa sia già stata constatata da una decisione dell'AGCM passata "in giudicato" per decorso dei termini di impugnazione. Tuttavia, la decisione dell'Autorità deve essere connotata da un sindacato giurisdizionale pieno, ovvero deve avere ad oggetto *"la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima"*. L'accertamento dell'AGCM non ha tuttavia portata vincolante con riferimento al nesso di causalità ed all'esistenza del danno, che devono dunque essere provati dall'attore ed accertati in sede civile.

[torna su](#)

Proposta di revisione della disciplina in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico

Documento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 18 gennaio 2017

Con il documento in commento, l'ANAC ha proposto alcune modifiche alla disciplina sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati a controllo pubblico. In particolare, ad avviso dell'ANAC, l'attuale disciplina non consente di individuare chiaramente l'ambito di applicazione soggettivo del D.lgs. 39/2013, recante la disciplina sui casi di incompatibilità e inconferibilità, ad es. con riferimento alla qualifica del Presidente nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti privati a controllo pubblico, per il quale rileverebbero l'attribuzione di deleghe gestionali dirette, la cui individuazione è spesso stata fonte di contrasti interpretativi. Per tali ragioni, l'ANAC, mediante il documento in parola, invita il Legislatore ad un'integrazione delle definizioni contenute all'interno dell'art. 1 del D.lgs. 39/2013, al fine in particolare di: *i)* eliminare, per la figura del presidente del consiglio di amministrazione, il riferimento alle deleghe gestionali dirette; *ii)* estendere la disciplina dell'inconferibilità a tutte le posizioni negli organi di governo, includendovi anche i componenti degli organi collegiali; *iii)* estendere la disciplina dell'inconferibilità anche alla figura del direttore generale.

[torna su](#)

Valido l'affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto beni demaniali

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 31 gennaio 2017 n. 2347

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che è da ritenere valido il contratto di affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto un immobile facente parte del demanio marittimo, indipendentemente dal carattere eventualmente abusivo dell'utilizzo del terreno demaniale da parte dell'affittante. Infatti, la Corte di Cassazione, anche con precedenti pronunce aveva affermato che *"i beni demaniali possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati e, quindi, anche di locazione, senza che il carattere eventualmente abusivo dell'occupazione del terreno demaniale da parte del locatore comporti l'invalidità del contratto di locazione del bene, il quale vincola reciprocamente le parti contraenti all'adempimento delle obbligazioni assunte, escluso ogni pregiudizio per la P.A., a cui spetta(no) le eventuali iniziative a tutela della particolare destinazione del bene"*. Pertanto, con la sentenza in commento, la Suprema Corte ritiene applicabile il predetto principio anche all'ipotesi di affitto d'azienda, il cui oggetto ricomprenda un immobile demaniale.

[torna su](#)

Legittimazione attiva unitaria del curatore sia in sede civile che penale

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza del 23 gennaio 2017, n. 1641

Con la Sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il curatore fallimentare ha la legittimazione attiva unitaria sia in sede civile che penale, per l'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di qualsiasi società anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della *par condicio creditorum*. Infatti, il curatore può agire nei confronti degli amministratori facendo valere sia l'azione contrattuale che spetterebbe alla società, sia quella extracontrattuale che spetterebbe ai singoli creditori (per i quali soltanto il curatore è legittimato ad agire in loro rappresentanza). Questo secondo titolo di responsabilità ha natura extracontrattuale e può pertanto riferirsi anche al danno da reato disciplinato dall'art. 185 cod. pen. Di conseguenza, nei confronti degli amministratori della società fallita può sussistere una

responsabilità concorrente, sia contrattuale sia extracontrattuale, perché ad entrambe può essere ricondotto anche il danno lamentato ex artt. 185 cod. pen. e 2043 cod. civ. Ad avviso della Suprema Corte, a questa concorrenza di titoli di responsabilità corrisponde una legittimazione unitaria del curatore sia in sede penale che in sede civile per tutte le azioni esercitabili nei confronti degli amministratori.

[torna su](#)

Non costituisce intermediazione finanziaria la semplice predisposizione di documenti

Corte di Cassazione – Sentenza del 23 gennaio 2017 n. 1674

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha precisato che la preparazione della documentazione e l'avvio delle procedure occorrenti per ottenere finanziamenti pubblici non rientra nella attività di intermediazione finanziaria. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, l'attività di assistenza e di consulenza finalizzata alla sola predisposizione di una domanda finalizzata ad ottenere la concessione di finanziamenti pubblici, costituisce prestazione d'opera e non attività di mediazione né tipica né atipica. Invero, in tale ipotesi manca l'elemento caratterizzante dell'intermediazione, ovvero la "messa in relazione" delle parti interessate alla conclusione di un affare.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento

Tribunale di Milano – Sentenza del 26 febbraio 2016 n. 2575

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha delineato tra l'altro i profili della responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento da parte della controllante verso i soci della controllata, i creditori sociali e la stessa società. In particolare, il Tribunale ha affermato che la responsabilità in oggetto ha natura contrattuale e che, pertanto, l'attore è tenuto a provare: *i)* l'effettiva attività di direzione e coordinamento; *ii)* il danno subito; *iii)* il nesso causale tra l'attività di direzione e coordinamento e il danno. Diversamente, la società controllante dovrà a sua volta dimostrare che il danno subito non deriva da causa a lei imputabile o di aver fatto tutto quanto necessario per evitarlo. Infine, il Tribunale di Milano ha specificato che la responsabilità da abuso di direzione e coordinamento non può dipendere genericamente dallo svolgimento dell'attività direttiva, ma deve essere conseguenza di un fatto determinato adeguatamente individuato.

[torna su](#)

Applicabile la disciplina per le società in caso di fusione di fondazioni

Tribunale di Roma – Sentenza del 25 gennaio 2016

Con la Sentenza in oggetto, il Tribunale di Roma ha stabilito che è applicabile, con i necessari accorgimenti dovuti alle differenze strutturali, la disciplina dettata in tema di fusione di società, nell'ipotesi di fusione tra fondazioni. Infatti, non essendo previsto nulla in tema di modificazioni soggettive delle fondazioni, si può ritenere applicabile la disciplina prevista per le società, considerato altresì che, più grandi sono gli enti interessati alla fusione, tanto maggiore deve essere la conformazione all'iter previsto per le società. Pertanto, gli organi amministrativi degli enti interessati possono redigere il progetto di fusione che, insieme alla situazione patrimoniale delle fondazioni, devono essere depositati presso la sede degli enti interessati. Diversamente, non operano nei confronti delle fondazioni le norme in tema di rapporto di cambio, non essendoci quote di partecipazione al capitale sociale da dover rispettare.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it